

# THINK TANK SULLA FUNZIONE ABILITANTE DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA (F.A.L.P.)

**Lo sviluppo del progetto formale: il punto sugli  
ordinamenti e i regolamenti**

---

*Ersilia Menesini*

*Università degli studi di Firenze*

---

# IL CAMBIAMENTO NORMATIVO

## *Il DI 654/2022* e il processo di accreditamento dei CDL

LA LEGGE 163/2021 e il DI 654/2022 hanno avuto effetti a cascata sulla revisione delle classi di laurea L 24 e LM 51 e sugli ordinamenti e regolamenti dei corsi di laurea:

- 1) Un cambiamento rilevante è relativo al TPV e all'introduzione di 20 + 10 CFU di TPV nelle classi LM 51 e L 24
- 2) Altri cambiamenti hanno riguardato la trasformazione dei tirocini di orientamento in TPV e, in alcuni casi, un assetto più professionalizzante dei Corsi di studio
- 3) Revisioni del regolamento per condizioni di ammissione, tirocini e avvio della riforma graduale.

# II DI 654/2022

Art. 1 - abilitazione esercizio alla professione di psicologo –

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 163 / 2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale della classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo

Art. 2 Definizione di TPV e cosa deve valutare il TPV:

- a) valutazione del caso;
- b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni
- c) predisposizione di un intervento professionale basato sull' evidenza scientifica;
- d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) redazione di un report;
- f) restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti

## Art. 3 - PPV

Gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), **sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 1, comma 1, che precede la discussione della tesi di laurea.**

2. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.

# Art. 4 e 5

**Art. 4 - Adeguamento delle classi di laurea LM 51 e L 24** - declaratoria che riporta i cambiamenti

**Art. 5 - Adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi**

1. L'adeguamento si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore dell'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo risultano iscritti ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24 come modificata dal presente decreto.

Ai fini dell'acquisizione dei 10 CFU di TPV si applica la procedura di riconoscimento di eventuali attività professionalizzanti, svolte durante il corso, di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto

# Come si è attuato il cambiamento?

Cosa è successo negli atenei e nei corsi di laurea L24 e LM 51 a seguito della Riforma (Legge n. 163/2021 e regolamenti attuativi interministeriali (D. Interm. 654 del 05/07/2022 e Linee di indirizzo CPA 10/11/2022) ?

A livello di ordinamento tutta l'offerta di L 24 e LM 51 ha affrontato l'inserimento del TPV.

Come sono stati inseriti TPV e PPV nei regolamenti?

# L 24 : un confronto tra alcuni regolamenti

| Sapienza  | Catania   | Bari  | Bicocca   | Firenze  |
|---|---|---|---|--|
| <p>Descrizione del percorso formativo</p> <p>Infine, parte fondamentale dell'attività formativa consisterà nella partecipazione ai tirocini, dove, oltre a sviluppare competenze tipiche dell'apprendimento in presenza, lo studente potrà avere un rapporto diretto con il professore/tutor aziendale e i propri colleghi.</p> <p>In previsione dei cambiamenti che saranno richiesti a seguito dell'introduzione delle Lauree Abilitanti (L163/2021 e D.M. n.654/2022) e allo scopo di permettere agli studenti degli anni successivi al primo nel Corso STP di poter acquisire fin da subito un certo numero di CFU in attività formative professionalizzanti che saranno necessari per accedere</p> | <p><b>3.3 Tipologia delle forme didattiche adottate</b><br/>Le forme didattiche adottate si distinguono in:<br/>- lezioni frontali (f): 1 CFU pari a 6 ore;<br/>- TPV (f-I): laboratori, esercitazioni, attività di gruppo, simulazioni, 1 CFU pari a 25 (20+5 di supervisione).</p> <p>Tirocini pratico valutativi - TPV: come previsto dalla Legge n. 163/2021 che rende abilitante la laurea magistrale in Psicologia (LM-51) e dai successivi regolamenti attuativi ministeriali (DM 654 del 05/07/2022 e Linee di indirizzo CPA 10/11/2022), anche all'interno della</p> | <p>Il percorso prevede infine 12 CFU dedicati all'attività a scelta dello studente e 10 CFU di Tirocinio Pratico Valutativo ai sensi della legge 163 dell'8.11.21 e del Decreto Interministeriale 654/2022 indispensabili per il passaggio alla LM51 e dunque alla abilitazione alla professione psicologica. L'articolo 1, comma 3, della legge 8 novembre 2021, n. 163 prevede infatti che parte delle attività di tirocinio pratico-valutativo previste per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, nella misura di 10 CFU, siano svolte nei corsi di laurea afferenti alla classe L-24. L'articolazione specifica delle attività formative professionalizzan</p> | <p>Attività Formative Professionalizzanti. I 10 CFU relativi alle Attività Formative Professionalizzanti (AFP) dovranno essere acquisiti nel terzo anno del CdL. Esse rientrano nelle attività spendibili ai fini del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) previsto dalla laurea magistrale in Psicologia, classe L-M-51 abilitante (D.I. n. 654 del 5/7/ 2022, art. 2, comma 5). Queste attività, svolte individualmente e/o in piccoli gruppi di studenti, sono affidate a professionisti/docenti -tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, e sono realizzate attraverso dispositivi formativi quali esercitazioni pratiche, simulazioni, discussione e studio di casi, osservazione di processi e contesti di applicazione della disciplina e della ricerca psicologica, nelle diverse declinazioni di</p> | <p>ART.4<br/>Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula [...]<br/>Le attività formative del Corso di Studio appartengono a 7 tipologie diverse: 1) di base, 2) caratterizzanti, 3) affini o integrative, 4) a scelta autonoma dello studente, 5) prova finale e conoscenza della lingua straniera, 6) ulteriori attività formative: conoscenze linguistiche : lessico specialistico; 7) <b>Tirocinio pratico valutativo -TPV- come previsto dal DM 654 del 05-07-2022).</b><br/>[...] Sono riservati ~ 3 CFU alla prova finale,</p> |

# LM 51 – IL TPV

| Sapienza  | Catania  | Bari  | Bicocca  | Firenze   |
|---|--|---|--|---|
| <p><b>TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO</b><br/>Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, gli studenti devono svolgere attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) pari ad un totale di 30 CFU di attività formative professionalizzanti durante l'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), 10 dei quali sono previsti durante i corsi di laurea triennale L-24 (in caso di mancanza totale o parziale dei</p> | <p><b>3.3 Tipologia delle forme didattiche adottate</b><br/>Le forme didattiche adottate si distinguono in:<br/>- lezioni frontali (f): 1 CFU pari a 6 ore;<br/>- TPV (f-l): laboratori, esercitazioni, attività di <u>gruppo simulazioni</u>, 1 CFU pari a 25 (20+5 di supervisione)</p> <p>c) Tirocini pratico valutativi - TPV: come previsto dalla Legge n. 163/2021 che rende Abilitante la laurea magistrale in Psicologia (LM-51), e successivi regolamenti attuativi ministeriali (DM 654 del 05/07/2022),</p> | <p>Il titolo di studio magistrale comprende 20 CFU di TPV, organizzati in 14 CFU di TPV 'esterno' e 6 CFU di TPV 'interno', così come specificato al precedente art. 2 comma 1, che rientrano nel computo dei CFU di TPV previsti dalla laurea abilitante ex L. 163 dell'8/11/2021 e D. <u>Interm.</u> 654 del 6/07/2022. Al fine di caratterizzare la formazione magistrale, i 'TPV interni' sono specifici e differenziati per ciascun curriculum e nello specifico: TPV inerenti all'area della psicologia clinica e della psicologia dello sviluppo e</p> | <p>Al primo anno devono, inoltre, essere acquisiti <u>2</u> CFU nell'ambito delle attività formative abilitanti tramite la frequenza di un laboratorio obbligatorio di deontologia professionale in ambito sanitario.</p> <p>Nel corso del secondo anno è prevista, inoltre, l'acquisizione dei restanti 18 CFU relativi alle attività formative abilitanti attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV esterno, 14 CFU) e la frequenza di un laboratorio (4 CFU).</p> | <p><b>4. Attività di tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) (CFU 20).</b><br/>Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. La valutazione è espressa in base ad un giudizio di</p> |

# Definizione della PPV

| Sapienza  | Catania   | Bari  | Bicocca   | Firenze  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE</b></p> <p>Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 la discussione della tesi di laurea è preceduta dalla prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali "finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze". La PPV si svolge in una unica sessione, è orale e viene superata con un giudizio di idoneità, che</p> | <p>La prova abilitante all'esercizio della professione di Psicologo, unica e svolta in modalità orale, si svolgerà prima della seduta di discussione della tesi, che è subordinata al superamento della prova pratica (PPV).<br/>Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.<br/>La prova è finalizzata all'accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di</p> | <p>Art. 7 – Prova finale</p> <p>Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del/della candidato/candidata per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Accede al PPV lo/a studente/studentessa che ha acquisito un giudizio di idoneità sul TPV (per i complessivi 30 CFU previsti tra CdS triennale e magistrale); l'esito positivo alla PPV</p> | <p>Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine l'esame finale comprenderà, oltre alla discussione della tesi di laurea, lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione,</p> | <p>ART.12</p> <p>Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo</p> <p>La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, cui sono riservati 9 CFU, [...]</p> <p>Per accedere alla prova finale occorre avere acquisito tutti i crediti attribuiti alle attività formative previste dal piano degli studi, nonchè occorre risultare idonei alla Prova pratica valutativa (PPV)</p> |

# Requisiti di accesso alla LM 51

Bicocca..

Ai sensi degli art. 1 e 3 della Legge 163/2021 per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante all'esercizio della professione di Psicologo, sarà verificata l'acquisizione di parte delle attività formative professionalizzanti, fino a 10 CFU, presso i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.

Come previsto al comma 7 art. 2 DI 654/2022, in mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma 6, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale.

# Alcune riflessioni

- Tutti i CDS hanno introdotto la PPV e il valore abilitante del titolo;
  - Alcuni hanno utilizzato i tirocini di orientamento per riconoscimento del TPV
  - Altri hanno introdotto direttamente questa nuova attività formativa di TPV definendo i contenuti e i dettagli nella realizzazione
  - Questa difformità è legata al numero di CFU dedicati alle attività formative di tipo F e in particolare al tirocinio di orientamento nel previgente ordinamento ..
- 
- Prospettive future:  
Sarebbe interessante capire se al maggior dettaglio corrisponde un'implementazione più omogenea dei percorsi abilitanti o al contrario... laddove il regolamento didattico è più generico si rimandi a documenti interni.

# Problemi aperti e sfide

1. L'attivazione simultanea di tutti di anni del nuovo ordinamento o l'attivazione progressiva;
2. La qualità delle aziende e dei percorsi di TPV
3. Il ruolo dei docenti tutor nella promozione e nella valutazione del percorso
4. Il ruolo di possibili co-tutor
5. I processi di internazionalizzazione nei percorsi abilitanti
6. Avvio della riforma e revisione dei percorsi nella direzione professionalizzante

# RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

[L. 8 novembre 2021, n. 163](#) pubblicata sulla [G.U. n. 276 del 19-11-2021](#))

DL n. 654 del 5 luglio 2022

<https://www.universitaly.it/>